



Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Capitaneria di Porto di Viareggio
Sezione Tecnica-Sicurezza e Difesa portuale

Via G. Oberdan, 2, – Tel. 0584743931 email: cpviareggio@mit.gov.it – sito internet: www.guardiacostiera.gov.it/viareggio

ORDINANZA N° __04__ /2017

Il Capitano di Fregata (CP) Capo del Compartimento Marittimo, del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Viareggio:

- VISTI** i rapporti di servizio in data 13.01.2017 e 15.01.2017 redatti dal personale dipendente relativi al distacco in due separati tronconi del pontile galleggiante n.9 e della rottura degli ancoraggi del pontile n.8 dell'Approdo Turistico LA MADONNINA sito in Avamporto del porto di Viareggio potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità;
- VISTA** la diffida effettuata con la nota in data 13.01.2017 prot. N 573 al Liquidatore della soc. Viareggio Porto Spa con la quale vengono disposte immediate misure di sicurezza al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità e per motivi di sicurezza della navigazione;
- CONSIDERATO** che l'ormeggio presso i pontili n. 8 lato mare e n. 9 su entrambi i lati dell'Approdo turistico LA MADONNINA da parte di unità da diporto potrebbero costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza della navigazione;
- VISTO** il "Regolamento per la disciplina del servizio marittimo e degli accosti del porto di Viareggio" approvato e reso esecutivo con Ordinanza n°1/88 in data 01/01/1988;
- CONSIDERATO:** che l'Autorità Marittima nell'attuale assetto normativo delle competenze svolge funzioni relative agli aspetti tecnico-nautici, alla sicurezza e polizia dei porti, così come previsto dal Codice della Navigazione e delle leggi speciali;
- RITENUTO** necessario ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, interdire l'accosto ai pontili n 8 esterno e n 9 su entrambi i lati dell'Approdo Turistico LA MADONNINA fino al termine dei lavori di riparazione;
- VISTO** gli artt. 81 e 62 del Codice della Navigazione, l'art 59 del regolamento di esecuzione nonché, l'art. 104, comma 1, lett.V), del D Lgs n. 112/1998;

ORDINA

- Art. 1** A partire dalla data odierna è fatto divieto di accostare o ormeggiare sul lato esterno del pontile galleggiante n. 8 (lato mare) e su entrambi i lati del pontile n. 9 dell'Approdo Turistico LA MADONNINA gestito dalla Società Viareggio Porto.
- Art. 2** E' fatto obbligo al soggetto gestore di installare, in prossimità dei citati pontili galleggiante n. 8 e 9, idonea segnaletica monitoria diurna e notturna (come ad esempio cartelli, nastro bicolore, luci lampeggianti notturne) al fine di rendere visibile interdizione sia da mare che da terra.
- Art. 3** I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge.
- Art. 4** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'albo dell'ufficio e inserimento sul sito www.guardiacostiera.gov.it/viareggio, alla pagina ordinanze.

Viareggio, 16 gennaio 2017

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Davide ODDONE

(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgvo 82/2005 art.21)

(l'originale è stato firmato)